

DELIBERA N. 272/04/CSP

**Archiviazione del procedimento nei confronti
della Societa' Europea di Edizioni S.p.a. (Quotidiano
"Il Giornale" del 23 settembre 2004) per la presunta violazione dell'articolo 8,
della legge 22 febbraio 2000,
n. 28 e dell'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della
Delibera n. 200/00/CSP**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 10 dicembre 2004;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997 e, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera b), n. 9;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante "*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000;

VISTA la propria delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 1° luglio 2000;

VISTO l'articolo dal titolo «*Risale Forza Italia, Fassino schiaccia Rutelli*», pubblicato dal quotidiano "*Il Giornale*" nell'edizione del 23 settembre 2004, alla pagina 7, contenente un sondaggio, compiuto dalle società Ekma Ricerche S.r.l., SWG e Ispo sull'orientamento politico e di voto;

CONSIDERATO che, a seguito dell'attività di monitoraggio svolta sul caso dal Dipartimento vigilanza e controllo (nota in data 24 settembre 2004, prot. n. 1609/DVeC/04), dalla pubblicazione del sondaggio in questione si evince la presunta violazione della legge n. 28/2000 e della delibera n. 200/00/CSP, in quanto il sondaggio, privo degli elementi della nota informativa, non evidenziata in apposito riquadro - tranne che per i dati relativi al soggetto realizzatore e al committente, nonché per la data

in cui è stata realizzata la ricerca - e i cui risultati risultano disponibili nell'apposito sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri precedentemente e non contestualmente alla data di pubblicazione, contrasta con l'articolo 8, commi 1, 2 e 3, della citata delibera n. 200/00/CSP nonché con l'articolo 8, comma 3, della legge n. 28/00;

VISTA la richiesta di controdeduzioni trasmessa alla Società Europea di Edizioni S.p.A., editrice del quotidiano "*Il Giornale*" dal Dipartimento garanzie e contenzioso con nota del 21 ottobre 2004 (prot. n. U/08819/04/NA);

RILEVATO che in data 22 novembre 2004 (prot. n. 25376/04/NA) la società editrice ha fatto pervenire una comunicazione recante copia dell'avvenuta rettifica, pubblicata in data 17 novembre 2004, alla pagina 6 del quotidiano in oggetto, ai sensi dell'articolo 10, comma 7, della citata legge n. 28/00;

RILEVATO, pertanto, il venir meno dei presupposti per l'applicazione del provvedimento ripristinatorio di cui al citato articolo 10, comma 7, della legge n. 28/00;

VISTA la proposta del Dipartimento garanzie e contenzioso;

UDITA la relazione del Commissario relatore, dott. Giuseppe Sangiorgi, ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

l'archiviazione degli atti.

Roma, 10 dicembre 2004

IL COMMISSARIO RELATORE
Giuseppe Sangiorgi

IL PRESIDENTE
Enzo Cheli

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Silvana Nouglian